

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSALE

Il creditore, che ha pignorato soltanto la quota di proprietà del debitore, può estendere il pignoramento anche sulla quota del coniuge non obbligato.

di **Ruggero Siciliano**

Trib. Enna, ord. 4 maggio 2015

[Scarica l'ordinanza](#)

(Cod. civ. art. 18, 177, 184, 189; cod. proc. civ., art. 492, 498, 499, 567, 599, 600)

CASO Il creditore di uno dei coniugi in regime di comunione legale ha eseguito il pignoramento anche nei confronti del coniuge non obbligato.

Il Tribunale di Enna ha disposto la prosecuzione dell'azione di esecuzione forzata nei confronti del coniuge non obbligato.

Quanto disposto è coerente con il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione, superando precedenti orientamenti contrastanti, ha infatti affermato

il diritto del creditore di un coniuge in comunione legale di proporre azione esecutiva nei confronti di uno dei coniugi obbligati, in violazione dell'art. 18 del codice di procedura civile.

La giurisprudenza di merito non ha ancora maturato sulla questione un indirizzo univoco.

Altri concetti di merito sono stati espressi dal Tribunale di Enna nella vicenda di cui sopra, ma non sono

risultati di merito, ma di diritto, in quanto il Tribunale di Enna ha applicato la giurisprudenza di legittimità.

La scelta del Tribunale di Enna nel provvedimento in esame può dirsi ispirata alla logica di